

MISURE URGENTI PER CONTRASTARE GLI EFFETTI ECONOMICI E UMANITARI DELLA CRISI UCRAINA

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il decreto-legge reca misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della grave crisi internazionale in atto in Ucraina, anche in ordine allo svolgimento delle attività produttive, contenere i prezzi dell'energia sul mercato italiano e fronteggiare la situazione di eccezionale instabilità del funzionamento del sistema nazionale di gas naturale derivante dal conflitto russo ucraino, avuto riguardo altresì all'esigenza di garantire il soddisfacimento della domanda di gas naturale riferita all'anno termico 2022-2023.

A fronte della grave crisi internazionale in atto in Ucraina, si introducono disposizioni per fare fronte alle eccezionali esigenze connesse all'impatto della crisi internazionale in atto sul piano interno, con misure in tema di accoglienza e potenziamento capacità amministrativa, nonché per assicurare il rafforzamento dei presidi per la sicurezza, la difesa nazionale e per le reti di comunicazione elettronica

TITOLO I

Contenimento prezzi gasolio e benzina

ART. 1.

(Riduzione delle aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio impiegato come carburante)

Il presente articolo prevede, al comma 1, la riduzione delle aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio impiegato come carburante, di cui all'Allegato I al testo unico delle accise approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. Ai sensi delle lettere a) e b) del medesimo comma, le aliquote dell'accisa sono rideterminate, per la benzina, nella misura di 478,40 euro per 1000 litri e, per il gasolio usato come carburante, nella misura di 367,40 euro per 1000 litri.

Il successivo comma 2 stabilisce che le aliquote di accisa rideterminate ai sensi del comma 1 si applicheranno a partire dal giorno successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto-legge e fino al trentesimo giorno successivo alla medesima data.

Il comma 3 dispone, per il periodo indicato al comma 2, la sospensione dell'applicazione della specifica aliquota di accisa prevista per il gasolio commerciale usato come carburante dal numero 4-bis della Tabella A allegata al testo unico delle accise nonché delle aliquote ridotte di accisa, di cui al numero 12 della medesima Tabella A, applicate alla benzina e al gasolio impiegati per l'azionamento delle autovetture da noleggio da piazza. Ciò in dipendenza della rideterminazione, operata dal comma 1, delle aliquote di accisa, che in tal modo risultano più favorevoli di quelle ridotte sopra menzionate.

Il comma 4 dispone che in relazione al primo bimestre del 2022 non si applica il comma 290 della legge n. 244 del 2007 che prevede l'emanazione di un decreto interministeriale finalizzato ad accertare le maggiori entrate IVA che derivano da uno scostamento significativo del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, rispetto al prezzo corrispondente indicato nell'ultimo documento di programmazione economico finanziaria. Per il medesimo bimestre la disposizione prevede, al secondo periodo, che le maggiori entrate IVA riscosse in relazione alle cessioni di benzina e gasolio utilizzati come carburanti per autotrazione siano accertate con le modalità previste dal comma 291 dell'articolo 1 della citata legge n. 244 del 2007.

I commi 5 e 6 introducono, sempre per il periodo indicato al comma 2, adempimenti specifici a carico degli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa di cui all'articolo 25, comma 1, del testo unico delle accise n. 504 del 1995, degli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti di cui al comma 2, lettera b), del medesimo articolo 25 nonché dei titolari dei depositi di cui all'articolo 23 del medesimo testo unico al fine di garantire la corretta applicazione delle aliquote di accisa di cui al comma 1.

Il comma 7, al fine di prevenire il rischio di manovre speculative derivanti dalla rideterminazione delle aliquote di accisa di cui al comma 1, prevede il coinvolgimento del Garante per la sorveglianza dei prezzi, il quale, per monitorare l'andamento dei prezzi, anche relativi alla vendita al pubblico, di benzina e gasolio usato come carburante per autotrazione praticati nell'ambito dell'intera filiera di distribuzione commerciale dei medesimi prodotti, potrà avvalersi, tra l'altro, anche del supporto operativo della Guardia di finanza.



Infine, il comma 8 stabilisce che per il periodo successivo a quello di applicazione delle aliquote previste dal comma 1 e fino al 31 dicembre 2022, le aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio usato come carburante per autotrazione possono essere rideterminate con il decreto di cui all'articolo 1, comma 290, della legge n. 244 del 2007. Detto decreto, ferme restando le condizioni previste dal successivo comma 291 del citato articolo 1 della legge 244 del 2007, potrà essere adottato anche con cadenza diversa da quella trimestrale attualmente prevista.

ART. 2.
(Bonus carburante ai dipendenti)

La norma, nel contesto del caro carburanti, intende prevedere la possibilità che le aziende private assegnino in liberalità ai propri dipendenti buoni benzina che non concorrono, per l'ammontare di 200 euro per dipendente (ulteriori rispetto alla soglia attualmente prevista), alla formazione del reddito ai sensi dell'articolo 51, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

TITOLO II
Misure in tema di prezzi dell'energia e del gas

ART. 3.
(Contributo, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica)

La norma riconosce alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al DM del MiSE 21 dicembre 2017, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto della componente energia, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, pari al 12% della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel secondo trimestre dell'anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione entro la data del 31 dicembre 2022, senza l'applicazione dei limiti di compensabilità, non rileva ai fini delle imposte dirette ed è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.

Si prevede, altresì, la cedibilità, solo per intero, di tale credito di imposta. In particolare, al fine di armonizzare tale disciplina a quella prevista per i bonus edilizi, si consentono, a seguito della prima cessione, due ulteriori cessioni soltanto se effettuate in favore di banche, imprese di assicurazione e intermediari finanziari. Gli intermediari finanziari autorizzati ad operare cessioni successive alla prima restano comunque vincolati al rispetto di quanto previsto dall'articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge n. 34 del 2020, vietando, pertanto, agli stessi l'acquisto del credito qualora sussistano gli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette e di astensione rispettivamente previsti dagli articoli 35 e 42 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d'imposta di cui al presente articolo. Il credito d'imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2022. Per le modalità attuative della cessione del credito si rinvia ad un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. La fruizione del credito, anche da parte del cessionario, deve avvenire nel 2022. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 122-bis, commi da 1 a 3 relativi alla sospensione, per un periodo non superiore a trenta giorni, degli effetti delle comunicazioni delle cessioni che presentano profili di rischio, nonché, in quanto compatibili, quelle di cui all'articolo 121, commi da 4 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, sui poteri di controllo e di recupero degli importi non spettanti in capo all'Agenzia delle entrate.

Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta.



ART. 4.

(Contributo, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese per l'acquisto di gas naturale)

La norma riconosce alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, pari al 20% della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre solare dell'anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione entro la data del 31 dicembre 2022, senza l'applicazione dei limiti di compensabilità, non rileva ai fini delle imposte dirette ed è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto

Si prevede, altresì, la cedibilità, solo per intero, di tale credito di imposta. In particolare, al fine di armonizzare tale disciplina a quella prevista per i bonus edilizi, si consentono, a seguito della prima cessione, due ulteriori cessioni soltanto se effettuate in favore di banche, imprese di assicurazione e intermediari finanziari. Gli intermediari finanziari autorizzati ad operare cessioni successive alla prima restano comunque vincolati al rispetto di quanto previsto dall'articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge n. 34 del 2020, vietando, pertanto, agli stessi l'acquisto del credito qualora sussistano gli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette e di astensione rispettivamente previsti dagli articoli 35 e 42 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d'imposta di cui al presente articolo. Il credito d'imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2022. Per le modalità attuative della cessione del credito si rinvia ad un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 122-bis, commi da 1 a 3 relativi alla sospensione, per un periodo non superiore a trenta giorni, degli effetti delle comunicazioni delle cessioni che presentano profili di rischio, nonché, in quanto compatibili, quelle di cui all'articolo 121, commi da 4 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, sui poteri di controllo e di recupero degli importi non spettanti in capo all'Agenzia delle entrate. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta.

ART. 5.

(Incremento del credito d'imposta in favore delle imprese energivore e gasivore)

Il comma 1 incrementa di 5 punti percentuali il contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, a favore delle imprese energivore, così innalzandolo dall'attuale misura del 20 per cento alla misura del 25 per cento.

Il comma 2 incrementa di 5 punti percentuali il contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, previsto dall'articolo 5 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale, così innalzandolo dall'attuale misura del 15 per cento alla misura del 20 per cento.

Il comma 3 quantifica gli oneri e reca la copertura finanziaria della misura.

ART. 6.

(Bonus sociale elettricità e gas)

La disposizione estende la platea delle famiglie che possono accedere ai bonus sociali per l'elettricità e per il gas. Tali bonus, volti a sterilizzare completamente gli aumenti delle bollette, sono attualmente previsti in favore delle famiglie in condizioni di disagio economico, fisico e sociale (famiglie con ISEE fino a 8.265 euro; famiglie numerose (con più di tre figli) con ISEE fino a 20.000 euro; percettori di reddito o pensione di cittadinanza; clienti domestici affetti da grave malattia; clienti domestici presso i quali vive un soggetto costretto ad utilizzare apparecchiature elettromedicali salvavita).



Con tale disposizione, in particolare, per il periodo 1° aprile 2022 – 31 dicembre 2022, si prevede l'innalzamento del valore ISEE per l'accesso alla misura dagli attuali 8.265 euro a 12.000 euro.

ART. 7.

(Trasparenza dei prezzi - Garante per la sorveglianza dei prezzi e Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente)

Il comma 1 prevede, nell'ambito delle funzioni di controllo e verifica, attribuite al Garante per la sorveglianza dei prezzi (detto anche "Mister Prezzi") istituito presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi della legge n. 244 del 2007, la possibilità di richiedere alle imprese dati, notizie ed elementi specifici sulle motivazioni che hanno determinato le variazioni di prezzo. Ciò in aggiunta alle azioni di segnalazione e di impulso già previste dalla citata legge, al fine di rafforzare il ruolo del Garante per arginare i fenomeni speculativi, in occasione di particolari situazioni di variazione dei prezzi dei prodotti non determinate dal normale andamento del mercato. In tali casi il Garante effettua un approfondimento immediato delle dinamiche congiunturali, attuando uno stretto rapporto con gli operatori economici. Tale rafforzamento, oltre a creare uno strumento che consente una tempestiva analisi dei fenomeni sottesi all'aumento dei prezzi, consente di approntare con la dovuta celerità le opportune misure di intervento, laddove necessarie.

La previsione è assistita da apposita misura sanzionatoria che punisce con una sanzione amministrativa pecuniaria il mancato intervento o la comunicazione di elementi non veritieri da parte degli operatori economici alla richiesta di elementi da parte del Garante nel ristretto tempo previsto, a dimostrazione della specificità dell'intervento, da attuarsi in particolari situazioni emergenziali o d'urgenza.

I commi da 2 a 4 prevedono l'istituzione di una Unità di missione presso il Ministero dello sviluppo economico per le attività istruttorie, di analisi, valutazione e di elaborazione dei dati, nonché di supporto al Garante dei prezzi, cui è preposto un dirigente di livello generale ed uno di livello non generale, con corrispondente incremento della dotazione organica dirigenziale, nonché 8 unità di personale non dirigenziale, con possibilità di utilizzare l'istituto del comando.

Il comma 5 e 6 prevedono che per finalità di indagine sull'andamento del mercato del gas naturale, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, i soggetti privati importatori di gas naturale debbono comunicare al Ministero della transizione ecologica (MiTE) e all'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) gli obblighi connessi al contratto di importazione e alla sua esecuzione, rilevanti ai fini della sicurezza del sistema (articolo 3, comma 5, lettera d), del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164), trasmettendo i contratti che verranno sottoscritti nonché le modifiche degli stessi. Al fine di ottemperare ai maggiori compiti assegnati dalla legge, con particolare riferimento al monitoraggio e controllo dei mercati energetici, è conseguentemente incrementata la pianta organica del ruolo dell'ARERA.

TITOLO III

Sostegno alle imprese

CAPO I

Misure per la liquidità delle imprese

ART. 8.

(Rateizzazione delle bollette per i consumi energetici e Fondo di garanzia PMI)

Al fine di assicurare la necessaria liquidità alle imprese e mitigare gli effetti dei rincari del settore energetico, il comma 1 prevede che i fornitori di energia elettrica e gas naturale possano concedere, su richiesta delle imprese stesse, la rateizzazione degli importi dovuti per i consumi energetici relativi ai mesi di maggio e giugno 2022, per un numero massimo di rate mensili non superiore a ventiquattro mesi.

Con riferimento al comma 2, ad ulteriore sostegno alle imprese, la proposta normativa abilita SACE S.p.A. ad intervenire, alle condizioni e secondo le modalità dello schema di Garanzia Italia di cui agli articoli 1 e 1-bis1 DL "Liquidità" come garante per gli istituti bancari e finanziari affinché questi ultimi possano soddisfare le



specifiche esigenze di liquidità derivanti dai piani di rateizzazione concessi dai fornitori di energia elettrica e gas naturale.

Il comma 3, prevede, per le medesime esigenze di liquidità, che SACE intervenga come garante in favore delle imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo credito in misura pari al 90% degli indennizzi generati dalle esposizioni relative ai crediti maturati, dai fornitori di energia elettrica e gas naturale residenti in Italia, per effetto dell'inadempimento da parte le imprese con sede in Italia che presentano un fatturato non superiore a 50 milioni di euro alla data del 31 dicembre 2021, del debito risultante dalle fatture emesse entro il 30 giugno 2023 relative ai consumi energetici effettuati dal primo aprile 2022 al 31 dicembre 2022 dilazionato in massimo 24 mesi. Lo schema di riferimento per l'operatività della garanzia è rinvenibile nell'articolo 35 DL "Rilancio", già notificato e autorizzato dalla Commissione europea ai sensi della vigente normativa sugli aiuti di stato.

Sulle obbligazioni di SACE S.p.A. derivanti dalle garanzie di cui ai commi 2 e 3 è accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso. La garanzia statale è esplicita, incondizionata, irrevocabile. e si estende al rimborso del capitale, al pagamento degli interessi e ad ogni altro onere accessorio, al netto delle commissioni ricevute per le medesime garanzie.

Il comma 4 istituisce due sezioni speciali nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, a copertura delle garanzie di cui ai commi 2 e 3. Le due sezioni speciali hanno una dotazione iniziale pari a rispettivamente di 900 milioni di euro e 2.000 milioni di euro e sono alimentate, altresì, con le risorse finanziarie versate a titolo di remunerazione della garanzia al netto dei costi di gestione sostenuti da SACE S.p.A. per le attività svolte e risultanti dalla contabilità di SACE S.p.A., salvo conguaglio all'esito dell'approvazione del bilancio e al netto commissioni riconosciute agli assicuratori.

Per le misure proposte è stata effettuata una stima delle risorse necessarie per far fronte alle nuove operatività. La valutazione tiene conto della domanda potenziale derivante dall'aumento dei prezzi delle forniture energetiche, considerando una propensione delle imprese alla rateizzazione degli importi dovuti per i consumi energetici dei mesi di maggio e giugno 2022, pari al 60%. L'intervento mediante garanzia pubblica, o riassicurazione, consente di mobilitare le risorse necessarie per far fronte alle specifiche esigenze di liquidità derivanti dai piani di rateizzazione concessi dai fornitori di energia elettrica e gas naturale, con una ipotizzata sostanziale coincidenza tra l'importo finanziato e l'importo oggetto di richiesta di rateizzazione, stimato in circa 18 miliardi di euro.

L'intervento mediante garanzia sui finanziamenti contratti dai fornitori per coprire il costo delle rateizzazioni concesse avviene alle medesime condizioni e secondo le modalità di cui all'articolo 1, del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23. Si ipotizza pertanto una copertura media pari all'80% dell'importo finanziato e ipotizzando la predetta percentuale di adesione, si prevede un'esposizione massima complessiva del fondo per un ammontare pari a circa 900 milioni di euro.

Al contempo, si prevede un intervento di SACE in riassicurazione, con una garanzia pari al 90% degli indennizzi generati dalle esposizioni dei crediti maturati, dai fornitori di energia elettrica e gas per effetto dell'inadempimento da parte le imprese con sede in Italia che presentano un fatturato non superiore a 50 milioni di euro alla data del 31 dicembre 2021, del debito risultante dalle fatture relative ai consumi energetici effettuati dal primo aprile 2022 al 31 dicembre 2022, entro il limite massimo di 2.000 milioni di euro, calcolato tenendo conto del tasso di perdita media delle operazione a breve termine.

Al fine di assicurare che il beneficio della copertura pubblica venga trasferito all'impresa è stata inoltre previsto l'obbligo per le compagnie assicurative e per gli istituti finanziatori di prevedere che il costo dell'operazione garantita sia inferiore al costo di operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia pubblica. La norma prevede, dal punto di vista operativo di gestione tecnica del Fondo di cui all'articolo 1, comma 14 DL 23/2020 e all'articolo 31 DL 34/2020, l'istituzione, al comma 6, di due sezioni speciali, con autonoma evidenza contabile a copertura delle garanzie previste.

Il comma 7 rifinanzia il Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

ART. 9.

(Cedibilità dei crediti di imposta riconosciuti alle imprese energivore e alle imprese a forte consumo di gas naturale)

La disposizione, al comma 1, prevede l'utilizzabilità entro la data del 31 dicembre 2022 e la cedibilità, solo per intero, dei crediti di imposta riconosciuti alle imprese energivore e alle imprese a forte consumo di gas



naturale dagli articoli 15 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, 4 e 5 del decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17. In particolare, al fine di armonizzare tale disciplina a quella prevista per i bonus edilizi, si consentono, a seguito della prima cessione, due ulteriori cessioni soltanto se effettuate in favore di banche, imprese di assicurazione e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, ovvero società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

Si precisa, inoltre, che gli intermediari finanziari autorizzati ad operare cessioni successive alla prima restano comunque vincolati al rispetto di quanto previsto dall'articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge rilancio, n. 34 del 2020, vietando, pertanto, agli stessi l'acquisto del credito qualora sussistano gli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette e di astensione rispettivamente previsti dagli articoli 35 e 42 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d'imposta di cui al presente articolo.

Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2022.

Il comma 2 demanda ad un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate l'individuazione delle modalità attuative della cessione del credito. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 122-bis, commi da 1 a 3 relativi alla sospensione, per un periodo non superiore a trenta giorni, degli effetti delle comunicazioni delle cessioni che presentano profili di rischio, nonché, in quanto compatibili, quelle di cui all'articolo 121, commi da 4 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, sui poteri di controllo e di recupero degli importi non spettanti in capo all'Agenzia delle entrate.

ART. 10.

(Imprese energivore di interesse strategico)

La disposizione è volta al sostegno delle imprese ad alto consumo energetico che possono avere un ruolo strategico nel percorso finalizzato allo sviluppo dell'attività produttiva. In particolare, autorizza SACE S.p.A. a rilasciare garanzie, per un impegno complessivo entro i 5 miliardi di euro, ai sensi delle disposizioni e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, nonché nel rispetto dei criteri e delle condizioni previste dalla vigente disciplina in materia di aiuti di stato, previa notifica e autorizzazione della Commissione europea e come ulteriormente specificato sul piano procedurale e documentale da SACE S.p.A. in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti concessi sotto qualsiasi forma ad imprese che gestiscono stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato su proposta del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La garanzia copre la percentuale consentita dalla disciplina sopra richiamata. Analoga garanzia può essere rilasciata, nel rispetto dei medesimi criteri e condizioni sopra indicati, per il finanziamento di operazioni di acquisto e riattivazione di impianti dismessi situati sul territorio nazionale per la produzione destinata all'industria siderurgica.

Il comma 2 sostituisce il decimo periodo del comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, prevedendo che le somme rivenienti dalla sottoscrizione delle obbligazioni sono versate in un patrimonio dell'emittente destinato all'attuazione e alla realizzazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria dell'impresa in amministrazione straordinaria, previa restituzione dei finanziamenti statali di cui all'articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13, per la parte eventualmente erogata, e, nei limiti delle disponibilità residue, a interventi volti alla tutela della sicurezza e della salute, di ripristino e di bonifica ambientale secondo le modalità previste dall'ordinamento vigente, nonché per un ammontare determinato, nel limite massimo di 150 milioni di euro, con decreto del ministro dello sviluppo economico e del ministro della transizione ecologica, da adottarsi di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Presidente della Regione Puglia, a progetti di decarbonizzazione del ciclo produttivo dell'acciaio presso lo stabilimento siderurgico di Taranto, proposti anche dal gestore dello stabilimento stesso ed attuati dall'organo commissariale di ILVA S.p.A., che può avvalersi di organismi in house dello Stato. Restano comunque impregiudicate le intese già sottoscritte fra il gestore e l'organo commissariale di ILVA S.p.A. alla data di entrata in vigore del presente provvedimento. Le



modalità di valutazione, approvazione e attuazione dei progetti di decarbonizzazione da parte dell'organo commissariale di ILVA S.p.A., sono individuate con il decreto di cui al periodo precedente.

CAPO II **Misure per il lavoro**

ART. 11. ***(Disposizioni in materia di integrazione salariale)***

La disposizione di cui al comma 1 consente alle aziende assicurate per la cassa integrazione ordinaria che hanno esaurito i limiti di durata delle integrazioni salariali (articoli 4 e 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148) di poter fruire, in deroga alle disposizioni vigenti, di 26 settimane di integrazione salariale ordinaria fino al 31 dicembre 2022.

Inoltre, prevede che ai datori di lavoro che occupano fino a 15 dipendenti dei settori di cui all'allegato I (codici ateco indicati) e che abbiano raggiunto i limiti di durata previsti dai fondi solidarietà siano autorizzate in deroga alla normativa vigente un ulteriore numero di massimo otto settimane fino al 31 dicembre 2022.

L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo. Qualora dal monitoraggio emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del predetto limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

Il comma 2 consente alle aziende dei settori individuati nell'allegato A che fanno ricorso agli strumenti di integrazione salariale, per le ore integrate tra la data di entrata in vigore del provvedimento e il 31 maggio 2022, di essere esonerate dal pagamento del contributo addizionale di cui agli articoli 5, 29, comma 8 e 33, comma 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

ART. 12. ***(Agevolazione contributiva per il personale delle aziende in crisi)***

Il comma 1, in ragione della particolare situazione di crisi aggravata dal conflitto russo-Ucraino prevede la concessione dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali di cui all'art. 1, c. 119, della L. 234/2021 per le imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d'impresa di cui all'art. 1, c. 852, della L.296/2006 nei casi di assunzioni di lavoratori licenziati per riduzione di personale da dette imprese nei sei mesi precedenti, ovvero lavoratori impiegati in rami di azienda oggetto di trasferimento da parte delle imprese suddette.

Il comma 119 dell'art. 1 della L. 234/2021 estende l'esonero contributivo di cui all'articolo 1, comma 10, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (l'esonero totale dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile per un periodo massimo di trentasei mesi) anche ai datori di lavoro privati che assumono, nel periodo ivi considerato, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato lavoratori subordinati da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d'impresa di cui all'articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 del Ministero dello sviluppo economico.

Il comma 2 fissa il limite di spesa per i benefici contributivi di cui al comma 1 e dispone che l'INPS effettui il monitoraggio delle minori entrate contributive derivanti dal medesimo comma 1. Dispone, inoltre, che, qualora emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del limite di spesa previsto, l'INPS non prenda in considerazione ulteriori domande per l'accesso al beneficio contributivo di cui al comma 1.



CAPO III
Misure a sostegno di autotrasporto, agricoltura, pesca, turismo

ART. 13.
(Ferrobonus e marebonus)

La disposizione prevede ulteriori risorse per il 2022 per finanziare sia il cosiddetto "marebonus" (19,5 milioni di euro), di cui all'articolo 1, comma 647, della legge di stabilità 2016, che il cosiddetto "ferrobonus" (19 milioni di euro) previsto dall'articolo 1, comma 648, della medesima legge, mantenendo comunque ferme le risorse già assegnate dalla legge di bilancio 2020.

Con il cosiddetto "marebonus", previsto, dalla legge di stabilità 2016 (articolo 1, comma 647), si è disposta la concessione di contributi per l'attuazione di progetti per migliorare la catena intermodale e decongestionare la rete viaria, riguardanti l'istituzione, l'avvio e la realizzazione di nuovi servizi marittimi per il trasporto combinato delle merci o il miglioramento dei servizi su rotte esistenti, in arrivo e in partenza da porti situati in Italia, che collegano porti situati in Italia o negli Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo.

A tal fine era stata autorizzata la spesa annua di 45,4 milioni di euro per l'anno 2016, di 44,1 milioni di euro per l'anno 2017 e di 48,9 milioni di euro per l'anno 2018. Con il decreto-legge n. 50 del 2017 è stata successivamente autorizzata la spesa di ulteriori 35 milioni di euro per l'anno 2018. Il cosiddetto "marebonus" è stato rifinanziato dalla legge di bilancio 2020 (art. 1, comma 110), che ha autorizzato la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2021, e successivamente dall'articolo 197 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che ha autorizzato la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2020.

Con il cosiddetto "ferrobonus" sono stati autorizzati contributi per servizi di trasporto ferroviario intermodale in arrivo e in partenza da nodi logistici e portuali in Italia.

A tal fine è stata autorizzata la spesa annua di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 (art. 1, comma 648 della legge di stabilità 2016). Con il decreto-legge n. 50 del 2017 è stata successivamente autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2018 per il "ferrobonus". La legge di bilancio 2020 (art. 1, comma 111) ha autorizzato la spesa di 14 milioni di euro per l'anno 2020 e di 25 milioni di euro per l'anno 2021. La misura è stata successivamente rifinanziata dall'articolo 197 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che ha autorizzato la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2020.

Il comma 3 individua la copertura finanziaria.

ART. 14.
(Clausola di adeguamento corrispettivo)

La norma apporta alcune modifiche all'articolo 6, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, riguardante disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore finalizzate a fornire una risposta all'eccezionale aumento dei prezzi di carburante che ha colpito la categoria degli autotrasportatori.

In particolare, alla lettera a), si interviene sul comma 3, lettera d) del suddetto articolo 6, al fine di prevedere che nei contratti stipulati in forma scritta deve essere previsto, quale elemento essenziale del corrispettivo del servizio di trasporto e modalità di pagamento, nonché clausola di adeguamento di tale corrispettivo al costo del carburante, sulla base delle variazioni intervenute nel prezzo del gasolio da autotrazione a seguito delle rilevazioni mensili del Ministero della transizione ecologica, qualora dette variazioni superino del 2% il valore preso a riferimento al momento della stipulazione del contratto o dell'ultimo adeguamento effettuato.

Alla lettera b), si inserisce il comma aggiuntivo 6-bis che prevede, al fine per mitigare gli effetti conseguenti all'aumento dei costi del carburante per autotrazione, incentivando, al contempo, il ricorso alla forma scritta nella stipulazione in caso di contratti di trasporto di merci su strada, che il corrispettivo nei contratti di trasporto di merci su strada conclusi in forma non scritta, si determina in base ai valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio dell'impresa di trasporto merci per conto di terzi pubblicati e aggiornati periodicamente dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ai sensi dell'articolo 1, comma 250, della legge 23



dicembre 2014, n. 190. Con il comma 2 di modifica l'articolo 1, comma 250, della citata legge n. 190 del 2014, precisando che le rilevazioni del Ministero avranno cadenza trimestrale.

ART. 15.

(Contributo pedaggi per il settore dell'autotrasporto)

La disposizione prevede uno stanziamento per complessivi 20 milioni di euro per l'anno 2022 da destinare al settore dell'autotrasporto, finalizzati alla riduzione dei pedaggi autostradali.

ART. 16.

(Esonero versamento del contributo per il funzionamento dell'Autorità di regolazione dei trasporti)

L'Autorità di Regolazione nel settore dei trasporti (ART) è stata istituita dall'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. L'Autorità di regolazione dei trasporti è una autorità amministrativa indipendente e rientra nell'ambito delle autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481.

Ai sensi dell'articolo 37, comma 6, lett. b), del citato decreto-legge n. 201/2011, "gli operatori economici operanti nel settore del trasporto e per i quali l'Autorità abbia concretamente avviato, nel mercato in cui essi operano, l'esercizio delle competenze o il compimento delle attività previste" sono tenuti al versamento di un contributo annuale a favore dell'Autorità di regolazione dei trasporti.

Il contributo è fissato annualmente dall'Autorità – con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze – in misura non superiore all'uno per mille del fatturato derivante dall'esercizio delle attività svolte percepito nell'ultimo esercizio.

In base al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 gennaio 2021 di approvazione, ai fini dell'esecutività, della delibera dell'Autorità n. 225/2020 del 22 dicembre 2020, integrata dalla delibera dell'Autorità n. 20/2021 dell'11 febbraio 2021 e dalla determina del Segretario generale n. 30/2021 del 4 marzo 2021, sono state stabilite le modalità di dichiarazione e di versamento del contributo relativo al 2021 dovuto dagli operatori economici del settore del trasporto.

Orbene, la disposizione prevede, l'esonero dal pagamento del contributo obbligatorio di cui all'articolo 37, comma 6, lettera b), del citato decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, all'Autorità di regolazione dei trasporti (ART) per le imprese di autotrasporto merci in conto terzi di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, iscritte all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi.

ART. 17.

(Fondo per il sostegno del settore dell'autotrasporto)

La disposizione prevede l'istituzione di un fondo, con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2022, da destinare al sostegno del settore dell'autotrasporto per far fronte all'eccezionale aumento del prezzo del carburante, di cui tale categoria risente particolarmente.

Si demanda ad un decreto del Ministro per lo sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la definizione dei criteri di determinazione, delle modalità di assegnazione e delle procedure di erogazione di tali risorse nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato.

ART. 18.

(Contributo, sotto forma di credito d'imposta, per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca)

La disposizione riconosce alle imprese esercenti attività agricola e della pesca, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta,



pari al 20% della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, al netto dell'IVA.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione entro la data del 31 dicembre 2022, senza l'applicazione dei limiti di compensabilità, non rileva ai fini delle imposte dirette ed è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.

Le disposizioni si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato ai cui relativi adempimenti provvede il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Si prevede, altresì, la cedibilità, solo per intero, di tale credito di imposta. In particolare, al fine di armonizzare tale disciplina a quella prevista per i bonus edilizi, si consentono, a seguito della prima cessione, due ulteriori cessioni soltanto se effettuate in favore di banche, imprese di assicurazione e intermediari finanziari. Gli intermediari finanziari autorizzati ad operare cessioni successive alla prima restano comunque vincolati al rispetto di quanto previsto dall'articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge n. 34 del 2020, vietando, pertanto, agli stessi l'acquisto del credito qualora sussistano gli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette e di astensione rispettivamente previsti dagli articoli 35 e 42 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d'imposta di cui al presente articolo. Il credito d'imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2022. Per le modalità attuative della cessione del credito si rinvia ad un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 122-bis, commi da 1 a 3 relativi alla sospensione, per un periodo non superiore a trenta giorni, degli effetti delle comunicazioni delle cessioni che presentano profili di rischio, nonché, in quanto compatibili, quelle di cui all'articolo 121, commi da 4 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, sui poteri di controllo e di recupero degli importi non spettanti in capo all'Agenzia delle entrate. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta.

ART. 19.

(Rinegoziazione e ristrutturazione dei mutui agrari)

La disposizione, al comma 1, mira al rafforzamento del fondo di garanzia pubblica ISMEA destinato, in via esclusiva, al settore agricolo e della pesca, con un'azione di patrimonializzazione per ampliarne l'operatività, anche in considerazione della recente revisione del funzionamento che prevede interventi in garanzia fino a 5 milioni di euro per singolo beneficiario. La patrimonializzazione del fondo si rende necessaria anche per sostenere le operazioni di ristrutturazione delle esposizioni bancarie che i recenti interventi normativi hanno introdotto, al fine di contrastare la crisi liquidità delle imprese connessa all'eccezionale incremento dei costi dell'energia e delle materie prime.

Nel dettaglio, l'intervento punta a sostenere la continuità produttiva delle PMI agricole penalizzate dalla complessa situazione di mercato che ha coinvolto dalla seconda parte del 2021 le commodity e sulla quale si è innestata l'esplosione dei costi per energia, peraltro non compensata da un adeguato incremento dei prezzi alla vendita, con un conseguente assottigliamento della marginalità aziendale. In tale contesto, si prevede la possibilità per imprese agricole e della pesca di rinegoziare e ristrutturare le esposizioni bancarie in essere destinate a soddisfare le esigenze di conduzione o miglioramento delle strutture aziendali, con possibilità di allungare fino a 25 anni il relativo periodo residuo di rimborso.

Per agevolare l'accesso alle operazioni di rinegoziazione e ristrutturazione, il comma 2 prevede che, dette operazioni possono essere assistite dalle garanzie dirette rilasciate da ISMEA ai sensi dell'articolo 17 del d.lgs. 102/2004. Per evitare ulteriori oneri a carico delle imprese agricole e sostenerne la liquidità, l'accesso alle predette garanzie sarà gratuito (ovvero, non si applicherà la cd. "commissione di garanzia" di ISMEA), nei limiti previsti dalla disciplina unionale per gli aiuti de minimis, l'accesso alle predette garanzie.

Il comma 3 quantifica gli oneri e reca la copertura finanziaria.



ART. 20.

(Rifinanziamento del fondo per lo sviluppo e il sostegno delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura)

La disposizione prevede l'incremento della dotazione del "Fondo emergenziale delle filiere in crisi" di cui all'articolo 222, comma 3 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ulteriori 115 milioni di euro, destinati principalmente alla filiera delle carni bovine e delle vacche da latte (settori che più di tutti sono esposti alle conseguenze dell'emergenza ucraina).

Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da adottare entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del presente comma.

Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 35 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 515 della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Conseguentemente, si apportano alcune modifiche ordinarie ai commi 515 e seguenti della legge di bilancio 2022, rese necessarie per rimodulare l'intervento anche alla luce della riduzione dello stanziamento originario che viene utilizzato per la copertura delle proposte di cui al presente decreto-legge.

Nel dettaglio, per l'anno 2022 viene trasferita la dotazione finanziaria residua del fondo – pari a 5 milioni di euro, in quanto rispetto ai 50 milioni stanziati dalla legge di bilancio 2022 vengono utilizzati 10 milioni di euro per coprire la proposta n. 1 sulla rinegoziazione dei mutui e 35 milioni di euro per coprire la presente proposta di rifinanziamento del fondo filiere – al soggetto gestore del Fondo mutualistico nazionale (ISMEA), per avviare la fase di sperimentazione con la collaborazione di AGEA quale ausiliario (che fornirà le infrastrutture telematiche, ivi inclusa la piattaforma, necessaria per avviare la fase sperimentale). La costituzione della società di capitali in house che supporterà il soggetto gestore (ISMEA) del Fondo viene quindi posticipata a partire dal 1° gennaio 2023.

ART. 21.

(Disposizioni in materia di economia circolare in agricoltura)

La previsione normativa è volta a favorire l'utilizzo dei sottoprodotti vegetali e degli scarti di lavorazione delle filiere agroalimentari come fertilizzante, per sopperire la mancanza di prodotti chimici a seguito della crisi russo-ucraina (di cui l'Italia è un grande importatore). Viene quindi ribadita la necessità e l'importanza di normare tali sottoprodotti anche nell'ambito dell'economia circolare, prevedendo la delega al Mipaaf per la stesura di un decreto che normi le caratteristiche di qualità e la disciplina dell'utilizzazione agronomica del digestato proveniente da impianti alimentati con biomasse diverse da quelle già individuate ai sensi del decreto ministeriale n. 5046 del 25 febbraio 2016.

ART. 22.

(Credito d'imposta per IMU in comparto turismo)

La disposizione in esame prevede la concessione di un credito d'imposta alle imprese turistico ricettive, come definite dal comma 2, in misura corrispondente al 50% dell'importo IMU versato a titolo di seconda rata per l'anno 2021 per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 in cui è gestita l'attività ricettiva.

Il comma 2 precisa che il contributo in esame spetta alle imprese turistico-ricettive, ivi comprese le imprese che esercitano attività agrituristica, le imprese che gestiscono strutture ricettive all'aria aperta, nonché le imprese del comparto fieristico e congressuale, i complessi termali e i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici, in misura corrispondente al 50% per cento dell'importo versato a titolo di seconda rata dell'anno 2021 dell'imposta municipale propria (IMU) per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 presso i quali è gestita la relativa attività ricettiva, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate e che i soggetti indicati abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel secondo trimestre 2021 di almeno il 50 per cento rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2019..

Il comma 3 prevede che il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, né del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale



sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR. Al riguardo non si ascrivono effetti trattandosi di una rinuncia a maggior gettito.

I commi 4 e 5 condizionano l'applicazione della misura di sostegno al rispetto delle normativa europea ed in particolare dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», mantenendo comunque immutato l'ambito oggettivo indicato dal Ministero proponente.

Il comma 6 stabilisce che agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo, valutati in 15,6 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo unico nazionale turismo di parte corrente di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

CAPO IV **Contratti pubblici**

ART. 23. **(Revisione prezzi)**

L'articolo 1-septies, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, come integrato e modificato, dapprima, dall'articolo 1, commi 398 e 399, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e, successivamente, dall'articolo 29, comma 13, del decreto – legge 27 gennaio 2022, n. 4 detta disposizioni finalizzate a fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione verificatisi nell'anno 2021.

In particolare, i commi da 6 a 8 del citato articolo 1-septies stabiliscono quanto segue:

“6. Ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni nei limiti del 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento e stanziare annualmente. Possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

7. Per i soggetti tenuti all'applicazione del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ad esclusione dei soggetti di cui all'articolo 142, comma 4, del medesimo codice, ovvero all'applicazione del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ad esclusione dei soggetti di cui all'articolo 164, comma 5, del medesimo codice, per i lavori realizzati ovvero affidati dagli stessi, in caso di insufficienza delle risorse di cui al comma 6 del presente articolo, alla copertura degli oneri si provvede, fino alla concorrenza dell'importo di 100 milioni di euro, che costituisce limite massimo di spesa, con le modalità di cui al comma 8 del presente articolo.

8. Per le finalità di cui al comma 7, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è istituito un Fondo per l'adeguamento dei prezzi, con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di utilizzo del Fondo, garantendo la parità di accesso per le piccole, medie e grandi imprese di costruzione, nonché la proporzionalità, per gli aventi diritto, nell'assegnazione delle risorse. Ai fini dell'accesso al Fondo, i giustificativi da allegare alle istanze di compensazione consistono unicamente nelle analisi sull'incidenza dei materiali presenti all'interno di lavorazioni complesse, da richiedere agli appaltatori ove la stazione appaltante non ne disponga.”.

L'articolo 29, comma 2, del decreto – legge 27 gennaio 2022, n. 4 prevede, poi, che:

“2. L'Istituto nazionale di statistica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, definisce la metodologia di rilevazione delle variazioni dei prezzi dei materiali di costruzione di cui alla lettera b) del comma 1, anche per le finalità di cui all'articolo 133, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Entro il 31 marzo e il 30 settembre di ciascun anno, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili procede alla determinazione con



proprio decreto, sulla base delle elaborazioni effettuate dall'Istituto nazionale di statistica, delle variazioni percentuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi relative a ciascun semestre.”.

L'articolo 25, comma 2, del decreto legge 1° marzo 2022, n. 17, in considerazione del permanere di detti aumenti eccezionali anche nel primo semestre 2022, ha previsto un'estensione della disciplina recata dal citato articolo 1-septies anche al primo semestre 2022, stabilendo che, sulla base delle elaborazioni effettuate dall'Istituto nazionale di statistica in attuazione della metodologia definita dal medesimo Istituto ai sensi dell'articolo 29, comma 2, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, in relazione ai contratti in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto, entro il 30 settembre 2022, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ridetermini “le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8 per cento, verificatesi nel primo semestre dell'anno 2022, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi”.

Secondo elaborazioni condotte dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili nel primo semestre del 2021 i materiali da costruzione derivati dall'acciaio hanno registrato variazioni superiori al 40 per cento rispetto alla media del 2020 (le lamiere in acciaio di qualsiasi spessore lisce, piane e striate e i nastri in acciaio per manufatti o barriere stradali gli aumenti hanno registrato aumenti pari a rispettivamente il 59 e il 76 per cento); forti aumenti hanno riguardato anche i materiali che utilizzano il legno, il ferro o il rame come materia prima.

In particolare, a partire dall'ultimo trimestre dell'anno 2020, anche per gli effetti negativi prodotti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, si sono registrati rilevanti rincari dei prezzi di alcuni materiali da costruzione (acciaio, cemento, prodotti petroliferi, rame, materiali plastici e i loro derivati) con una vertiginosa impennata dei relativi costi che sta determinando un'alterazione dell'equilibrio nei contratti di affidamento dei lavori, soprattutto negli appalti pubblici.

A titolo esemplificativo, al fine di rappresentare la tendenza dell'aumento dei costi di costruzione delle opere pubbliche tra il 2020 e il 2021, si riportano di seguito le elaborazioni effettuate dall'Istat in relazione ai costi di costruzione di un capannone industriale fabbricati residenziali e tronchi stradali con tratto in galleria.

Costi di costruzione

Indice (2015=100)




Variazione percentuale tendenziale



Fonte: Istat.

Tendenza dei prezzi a tre mesi





Tendenze a tre mesi dei prezzi praticati dalle imprese delle costruzioni (saldi).

Fonte: Istat.

Nel calcolo degli indici del costo di costruzione dell'Istat l'acquisto di materiali pesa in media per meno della metà del costo complessivo di costruzione (circa il 50 per cento per il capannone industriale, poco più del 40 per cento per i fabbricati residenziali e per i tronchi stradali con tratto in galleria).

Alla luce della nuova lista monitorata dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, riferita ai prezzi dei soli materiali più rilevanti, si stima che tali materiali incidono sul costo complessivo dell'opera per circa un terzo.

Stante il permanere dei detti aumenti eccezionali anche nel primo semestre 2022, l'articolo 25, comma 2, del decreto – legge 1° marzo 2022, n. 17, ha previsto un'estensione della disciplina recata dal citato articolo 1-septies anche al primo semestre 2022, incrementando (al comma 1) la dotazione del fondo previsto dal comma 8 del medesimo articolo 1-septies di ulteriori 150 milioni di euro (che si aggiungono ai 200 milioni già stanziati per l'anno 2021 dallo stesso articolo 1-septies e dall'articolo 1, comma 399, della 30 dicembre 2021, n. 234). Con il D.M. 30 settembre 2021, pubblicato nella G.U. 28/10/2021, n. 258, sono state disciplinate le modalità di utilizzo del Fondo per l'adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione di cui all'articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

Con decreto direttoriale 11 novembre 2021, pubblicato nella G.U. del 23/11/2021, n. 279, sono state rilevate le variazioni percentuali superiori all'8% dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi verificatesi nel primo semestre dell'anno 2021.

Attualmente, è in fase di predisposizione il decreto direttoriale, da adottarsi ai sensi dell'articolo 1-septies, comma 1, del decreto – legge n. 73 del 2021 di rilevazione delle variazioni percentuali superiori all'8% dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi verificatesi nel secondo semestre dell'anno 2021.

Inoltre, l'articolo 25, comma 2, del decreto – legge n. 17 del 2022 prevede l'adozione di un ulteriore decreto ministeriale di rilevazione delle variazioni dei prezzi relative al primo semestre 2022.

Orbene, in considerazione del numero elevato delle domande di accesso alle risorse del fondo presentate in relazione al primo semestre 2021 (sono state presentate domande da 449 stazioni appaltanti per un totale di 1118 operatori economici) e dei tempi di completamento dell'attività istruttoria e di erogazione dei contributi, il comma 1, al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, prevede che il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, in relazione alle domande di accesso al fondo di cui all'articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, possa riconoscere, nel limite complessivo del 50% delle risorse del fondo, un'anticipazione pari al 50% dell'importo richiesto, nelle more dello svolgimento dell'attività istruttoria prevista dal decreto ministeriale di cui al secondo periodo del medesimo comma 8.

Il comma 2 incrementa per l'anno 2022 il fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche e la dotazione del Fondo per l'adeguamento dei prezzi di cui all'articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è incrementata di 120 milioni per l'anno 2022.

Il comma 3 quantifica gli oneri del comma 2 e reca la copertura finanziaria.



TITOLO IV
Rafforzamento dei presidi per la sicurezza, la difesa nazionale e per le reti di comunicazione elettronica

CAPO I
Golden power

ART. 24.
(Ridefinizione dei poteri speciali in materia di difesa e sicurezza nazionale – Golden power)

La disposizione reca le seguenti modificazioni all'articolo 1 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56 (Norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni):

Modifiche al comma 1, lettera b)

All'articolo 1, comma 1, lettera b), sono state operate modifiche volte a rendere omogenee le previsioni già contenute nell'articolo 2, del decreto legge n. 21 del 2012, relative ai settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, con le previsioni dell'articolo 1 relative ai settori della difesa e della sicurezza nazionale. In particolare, l'istituto del veto è reso applicabile anche agli atti e delibere che modificano la titolarità il controllo e la disponibilità degli attivi di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale. Per le medesime motivazioni di coordinamento con l'articolo 2 del decreto legge n. 21 del 2012, è stata, inoltre prevista la possibilità dell'esercizio di veto, oltre che nei casi di cessione di diritti reali o l'assunzione di vincoli anche derivanti da procedure concorsuali, anche alle ipotesi in cui i beni ritenuti strategici, siano oggetto di assegnazione a titolo di garanzia.

Modifiche al comma 4

Al fine di evitare un regime di doppia notifica ai sensi del comma 4 e del comma 5, con relativo aggravamento della procedura e degli oneri per le imprese, è previsto che l'informativa sulla delibera o atto o operazione, da parte della società che detiene egli attivi strategici, debba avvenire solo nei casi in cui l'operazione non sia stata preceduta da una notifica di acquisizione ai sensi del comma 5.

Tale modifica, riportata per coordinamento anche nel comma 5, nonché all'articolo 2, con riferimento agli altri settori di rilevanza strategica determina una sensibile riduzione degli oneri amministrativi, prevedendo una sola notifica in luogo di due.

Modifiche al comma 5

Primo periodo

Al fine di coordinare la modifica descritta con riferimento al comma 4, volta a non duplicare la notifica da parte della società acquirente e da parte della società che detiene gli attivi strategici, nel comma 5 è stata prevista un'analogha modifica, volta a prevedere, ove possibile, la notifica congiunta da parte delle due società coinvolte nell'operazione.

Dopo il primo periodo

È inserito un comma che prevede che qualora sia stata presentata unicamente la notifica da parte dell'acquirente, e al fine di non privare la società detentrici degli assetti strategici di partecipare al procedimento, è stato previsto che la società acquisita debba essere informata dalla società investitrice notificante, al fine della conseguente partecipazione al procedimento.

Dopo il quarto periodo

L'introduzione mira a descrivere le modalità di partecipazione della società acquisita.

Quinto periodo

Al fine di coordinare tra loro le nuove disposizioni, prevedendo la medesima disciplina, sopra descritta, per le due società coinvolte nell'operazione, al quarto periodo dell'articolo 1, comma 1, lettera b), la richiesta integrativa di informazioni può essere rivolta non più al solo acquirente, ma a tutte le parti del procedimento.

Dodicesimo periodo

Analogha modifica di coordinamento e applicazione della disciplina a tutte le società coinvolte è stata prevista nei menzionati periodi, prevedendo che le conseguenze relative alla mancata osservanza o violazione delle condizioni imposte gravano anche a carico della società le cui partecipazioni sono oggetto dell'acquisto.



ART. 25.

(Ridefinizione dei poteri speciali nei settori di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 21 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 56 del 2012)

La disposizione apporta modificazioni all'articolo 2 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56 (comma 1), e prevede raccordi con la disciplina vigente di settore (commi 2 e 3).

In particolare, il comma 1 modifica:

- il comma 2

La modifica del quadro normativo descritta con riferimento all'articolo 1, volta ad unificare la notifica da parte dell'acquirente con la notifica da parte della società che detiene attivi strategici, è stata prevista anche con riferimento all'articolo 2, per gli attivi individuati di cui al comma 1. In tal senso, all'articolo 2, comma 2, è previsto che l'obbligo di notifica delineato dalla predetta disposizione si applichi solo nel caso in cui l'operazione non sia stata già oggetto di notifica ai sensi del comma 5.

- il comma 2-bis

L'integrazione in questione è volta a ricomprendere, nell'ambito applicativo del d.l. n. 21/2012, qualsiasi delibera, atto od operazione, adottato da un'impresa che abbia per effetto modifiche della titolarità, del controllo o della disponibilità degli attivi medesimi a favore di un soggetto europeo, ivi compresi quelli stabiliti e residenti in Italia, ma solo limitatamente ai settori indicati nel comma 5.

Inoltre, similmente a quanto osservato per il comma 2, è previsto che l'obbligo di notifica delineato dalla predetta disposizione si applichi solo nel caso in cui l'operazione non sia stata già oggetto di notifica ai sensi del comma 5.

- il comma 5

La riformulazione del comma è volta, in primo luogo, ad unificare, ove possibile, la notifica da parte dell'acquirente con la notifica da parte della società che detiene attivi strategici. Qualora la notifica non sia effettuata congiuntamente dalle menzionate parti del procedimento, la società notificante è comunque tenuta a trasmettere, contestualmente alla notifica, una informativa, contenente gli elementi essenziali dell'operazione e della stessa notifica, alla società le cui partecipazioni sono oggetto dell'acquisto, al fine di consentirne la partecipazione al procedimento.

In secondo luogo, per un verso, la norma prevede l'obbligo di notifica per tutte le acquisizioni di partecipazioni, riguardanti gli attivi individuati come strategici ai sensi del comma 1 nonché di quelli di cui al comma 1-ter, da parte di soggetti esteri non appartenenti all'Unione europea, che attribuiscono una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento, tenuto conto delle azioni o quote già direttamente o indirettamente possedute, quando il valore complessivo dell'investimento sia pari o superiore a un milione di euro, e sono altresì notificate le acquisizioni che determinano il superamento delle soglie del 15 per cento, 20 per cento, 25 per cento e 50 per cento del capitale (ultimo periodo). Per l'altro, l'obbligo di notifica è posto in capo anche a soggetti appartenenti all'Unione europea, ivi compresi quelli stabiliti e residenti in Italia, ma solo per i settori delle comunicazioni, dell'energia, dei trasporti, della salute, agroalimentare e finanziario, ivi incluso quello creditizio e assicurativo e qualora l'acquisizione sia tale da determinare l'insediamento stabile dell'acquirente in ragione dell'assunzione del controllo della società la cui partecipazione è oggetto dell'acquisto, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

- il comma 6

Al fine di rendere coerenti tra loro le varie disposizioni nelle quali in luogo della distinta notifica da parte dell'acquirente e da parte della società si prevede una sola notifica, anche il comma 6 è stato modificato, prevedendo che l'assunzione di eventuali impegni sia rivolta all'acquirente e alle società le cui partecipazioni sono oggetto dell'acquisto. Inoltre, è previsto che la società le cui partecipazioni sono oggetto dell'acquisto, entro 15 giorni dalla notifica, può presentare memorie e documenti alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Conseguentemente, le ulteriori modifiche sono volte ad estendere la disciplina relativa all'acquirente anche alla società acquisita.

Il comma 2 disciplina la vigenza temporale del regime introdotto con il comma 1, lettera c), numero 2.

Il comma 3 prevede misure di raccordo con l'articolo 4-bis, comma 3-bis, lettera b), del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, abrogandone la disposizione concernente gli acquisti di partecipazioni, da parte di soggetti esteri non appartenenti all'Unione europea.



ART. 26.

(Misure di semplificazione dei procedimenti in materia di poteri speciali e prenotifica)

L'articolo 26, inserisce l'articolo 2-quater del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56,

Il primo comma prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, possono essere individuate misure di semplificazione delle modalità di notifica, dei termini e delle procedure relativi all'istruttoria ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri speciali, senza che sia necessaria la delibera del Consiglio dei Ministri, per la definizione dei procedimenti in caso di mancato esercizio dei poteri speciali decisa all'unanimità dai componenti del gruppo di coordinamento, fatta salva in ogni caso la possibilità per ogni amministrazione e per le parti di chiedere di sottoporre l'esame della notifica al Consiglio dei Ministri.

Il secondo comma introduce l'istituto della prenotifica nell'ordinamento nazionale. In particolare, è previsto che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono individuate le modalità di presentazione di una prenotifica che consenta l'esame da parte del Gruppo di coordinamento, o in taluni casi del Consiglio dei ministri, delle operazioni, anteriormente alla formale notifica, al fine di ricevere una valutazione preliminare sulla applicabilità dei citati articoli e sulla autorizzabilità dell'operazione.

ART. 27.

(Potenziamento della capacità amministrativa della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di esercizio dei poteri speciali)

La disposizione prevede misure di potenziamento della capacità amministrativa della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di esercizio dei poteri speciali.

Al primo comma, al fine di potenziare l'attività di coordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri per lo svolgimento delle attività propedeutiche all'esercizio dei poteri speciali, è istituito presso il Dipartimento per il coordinamento amministrativo un nucleo di valutazione e analisi strategica in materia di esercizio dei poteri speciali, costituito da dieci componenti in possesso di specifica ed elevata competenza in materia giuridica, economica e nelle relazioni internazionali.

Il secondo comma prevede le seguenti modifiche all'articolo 2-bis del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56. In particolare, al comma 2, del menzionato articolo 2-bis: con riferimento alla sostituzione dell'articolo 1-bis, viene fatto espresso riferimento al Gruppo di coordinamento ivi menzionato, relativamente alla richiesta di informazioni e di esibizione di documenti. Dopo il comma 2, è inserito il comma 2-bis: che prevede misure finalizzate a rinforzare l'*enforcement* nell'esercizio delle funzioni in materia di esercizio dei poteri speciali, prevedendo, in capo alla Presidenza del Consiglio dei ministri, della possibilità di avvalersi, secondo modalità da definirsi mediante apposito protocollo d'intesa, della collaborazione della Guardia di finanza. Nell'espletamento delle attività di cui al primo periodo, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, i militari della Guardia di finanza si avvalgono anche dei poteri e delle facoltà previsti dall'articolo 9 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. Al comma 3: è previsto un ampliamento della facoltà di ricorrere a convenzioni o protocolli di intesa.

Il terzo comma prevede il potenziamento del Dipartimento per il coordinamento amministrativo, per l'esercizio delle competenze relative all'applicazione dei poteri speciali, nei limiti delle risorse disponibili nell'ambito della Presidenza del Consiglio, a risorse invariate.

Il comma 4, infine, prevede la copertura finanziaria per il nucleo di valutazione e analisi strategica in materia di esercizio dei poteri speciali di cui al comma 1.

ART. 28.

(Ridefinizione dei poteri speciali in materia di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G e cloud)

La disposizione sostituisce l'articolo 1-bis del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56 e introduce una disciplina transitoria e l'abrogazione dell'articolo 16, comma 10, del decreto-legge 14 giugno 2021 n. 82, convertito, con modificazioni, in legge 4 agosto 2021 n. 109



La riformulazione dell'articolo 1-bis – operata con il predetto articolo 5, comma 1 - è volta, da un lato, ad ampliare l'ambito applicativo degli attivi ivi compresi, non più limitati alle reti di telecomunicazione elettronica a banda larga con tecnologia 5G, ma anche altri attivi, ivi inclusi quelli relativi alla tecnologia cloud, da dettagliare con normativa secondaria (primo comma). Dall'altro (secondo comma), l'obbligo di notifica in capo alle imprese, e il conseguente vaglio Governativo, concerne la programmazione annuale degli acquisti delle imprese e non più sul singolo contratto; la norma specifica i contenuti del piano, rinviando ad eventuali ulteriori dettagli in sede di normazione secondaria.

Il terzo comma, in maniera non dissimile dal regime previgente, delinea la procedura e le tempistiche per addivenire all'approvazione del piano annuale. Si prevede, inoltre, che salvo diversa previsione nel decreto di approvazione del piano, rimane ferma l'efficacia dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri già adottati alla data di entrata in vigore della norma in questione.

Il quarto comma delinea, similmente al regime previgente, in ossequio ai principi di proporzionalità e adeguatezza, le possibilità di diversi provvedimenti di esercizio dei poteri speciali. Inoltre, l'approvazione del piano per un periodo limitato, con indicazione di un termine per l'eventuale sostituzione di determinati beni o servizi, o l'esercizio del potere di veto, qualora le prescrizioni o condizioni non risultano sufficienti ad assicurare la tutela dei citati interessi, tengono conto dei contenuti del piano notificato, dell'obsolescenza, del costo e dei tempi di sostituzione degli apparati e dell'esigenza di non rallentare lo sviluppo della tecnologia 5G o di altre tecnologie nel Paese.

Il quinto comma disciplina il sistema di *enforcement* per la violazione degli obblighi previsti dalla normativa in questione.

Il sesto comma individua la composizione del gruppo di coordinamento per l'esercizio dei poteri speciali inerenti le reti di telecomunicazione elettronica a banda larga con tecnologia 5G, i sistemi cloud e altri attivi di riferimento. Tale gruppo di coordinamento si avvale anche del Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN), istituito presso l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, e delle articolazioni tecniche dei Ministeri dell'interno e della difesa, per le valutazioni tecniche della documentazione relativa al piano annuale e ai suoi eventuali aggiornamenti.

Il comma 7 disciplina il monitoraggio, delineandone organizzazione, potestà e obblighi in capo all'impresa soggetta al monitoraggio.

Il comma 8 prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il gruppo di coordinamento di cui al presente articolo, possono essere individuate misure di semplificazione delle modalità di notifica, dei termini e delle procedure relativi all'istruttoria ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri di cui al presente articolo.

Il comma 2 del predetto articolo 5 prevede una disciplina transitoria. In particolare, in sede di prima applicazione, il piano di cui al comma 2 dell'articolo 1-bis include altresì l'informativa completa sui contratti o sugli accordi relativi ai servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G già autorizzati. Ferma l'efficacia dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri già adottati ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto legge n. 21 del 2012, i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto sono dichiarati estinti dal predetto gruppo di coordinamento e il relativo esame è effettuato in sede di valutazione del piano annuale.

Infine, il comma 3 abroga l'articolo 16, comma 10, del decreto-legge 14 giugno 2021 n. 82, convertito, con modificazioni, in legge 4 agosto 2021 n. 109.

CAPO II

Cybersicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici e approvvigionamento di materie prime critiche

ART. 29.

(Rafforzamento della disciplina cyber)

L'evoluzione della situazione internazionale e del contesto geopolitico ha fatto emergere la necessità di rivalutare lo scenario di rischio tecnologico di prodotti e servizi di sicurezza informatica, che, per loro caratteristiche intrinseche e a prescindere dagli elevati livelli prestazionali, possono allo stesso tempo costituire un vettore di minaccia.

In tale scenario, in conseguenza della crisi in Ucraina, anche il livello di rischio connesso all'utilizzo di tali



tipologie di prodotti e servizi è mutato.

Pertanto, al fine di prevenire pregiudizi alla sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici delle pubbliche amministrazioni, si è reso necessario e urgente intervenire affinché le stesse amministrazioni procedano tempestivamente all'avvio di un processo di diversificazione di talune tipologie di prodotti caratterizzate da un alto livello di pervasività sulle reti e dei sistemi in cui operano, con conseguente potenziale impatto sul rischio complessivo, assicurando la continuità dei servizi di sicurezza.

In particolare, è previsto che le pubbliche amministrazioni procedano a tale diversificazione, acquisendo un ulteriore prodotto o servizio, laddove in uso, per ciascuna delle categorie individuate con circolare dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. Si tratta nello specifico delle seguenti tipologie di prodotti o servizi:

- sicurezza dei dispositivi (endpoint security), ivi compresi applicativi antivirus, antimalware ed “endpoint detection and response” (EDR). Si tratta di applicativi volti alla sicurezza dei dispositivi, delle postazioni di lavoro e dei server contro le minacce informatiche, tramite l'utilizzo di firme, euristiche, modelli comportamentali, etc.;

- “web application firewall” (WAF), prodotti necessari per ridurre il rischio di compromissione di reti e sistemi mediante lo sfruttamento di vulnerabilità su applicazioni web, attraverso l'analisi automatica e l'eventuale filtraggio delle richieste web.

Al fine di salvaguardare da azioni di responsabilità per danno erariale, in ragione dell'acquisto di un ulteriore prodotto di sicurezza informatica, la disposizione prevede, poi, che dall'attuazione dei commi 1, 2 e 3 non possano derivare effetti che possano a loro volta costituire presupposto per l'azione di responsabilità di cui all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

Nell'attuale scenario conseguente alla crisi in Ucraina, si rende necessario e urgente procedere all'adeguamento delle disposizioni in materia di possibili determinazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in presenza di rischi gravi e imminenti per la sicurezza nazionale connessi alla vulnerabilità di reti, sistemi informativi e servizi informatici.

A tale riguardo, sono recate disposizioni in materia di determinazioni del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 5 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, assunte su deliberazione del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica, al fine di prevedere che, laddove necessario, possano andare anche in deroga alle vigenti disposizioni, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento. È quindi previsto che tali provvedimenti presidenziali, anche in ragione dell'urgenza di tutelare la sicurezza nazionale, non siano soggetti al controllo preventivo di legittimità di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20. È inoltre prevista la possibilità di adottare ulteriori opportune misure, correlate alla disattivazione o all'interruzione, che possano, in via generale e astratta, rendersi necessarie. Ciò, con particolare riferimento a quelle volte ad assicurare la continuità dei servizi di sicurezza.

Infine, in relazione al rapido evolversi dello scenario di minaccia agli interessi nazionali nello spazio cibernetico, si rende necessario adottare ulteriori opportuni interventi per assicurare il più rapido avvio del funzionamento dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. A tale riguardo, al fine di incentivare l'acquisizione di risorse altamente specializzate, nell'ambito di attività e progettualità correlate lo svolgimento delle funzioni volte alla tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico attribuite all'Agenzia stessa e che, pertanto, non possono svilupparsi ed esaurirsi nel breve termine, è necessario un intervento sull'articolo 12 del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 133.

La novella mira a consentire che i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato stipulati ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lettera b), del medesimo decreto-legge, possano prevedere – in relazione alle attività e progettualità correlate lo svolgimento delle funzioni volte alla tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico attribuite all'Agenzia – una durata massima di 4 anni, rinnovabile per periodi non superiori ad ulteriori complessivi quattro anni. In ragione dello specifico ambito di attività e di impiego delle risorse acquisite, è quindi previsto che, di tali assunzioni e dei rinnovi disposti ai sensi del comma 2, è data comunicazione al COPASIR nell'ambito della relazione di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto-legge n. 82 del 2021.



ART. 30.

(Disposizioni in tema di approvvigionamento di materie prime critiche)

La disposizione intende, nella particolare situazione di crisi internazionale, che coinvolge l'approvvigionamento di materie prime ed i traffici commerciali ad esse connesse, porre sotto controllo i flussi commerciali concernenti l'esportazione verso Paesi terzi (extra UE) di determinati prodotti, in ragione della loro momentanea carenza, ai fini della salvaguardia degli interessi strategici e dei livelli produttivi nazionali.

A tali fini è prevista l'adozione di un DPCM che individua le materie prime critiche e l'attivazione di un meccanismo di preventiva notifica, con informativa completa dell'operazione da effettuare al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale almeno 10 giorni prima dell'avvio dell'operazione, da parte delle imprese italiane o stabilite in Italia che intendono esportare fuori dell'Unione europea, direttamente o indirettamente, i materiali individuati dal DPCM nonché i rottami ferrosi, anche non originari dell'Italia. L'inottemperanza, da parte degli operatori economici, all'obbligo di notifica comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa.

La disposizione ha carattere temporaneo, strettamente connesso al periodo di crisi attuale e si applica fino al 31 luglio 2022.

La disposizione non prevede nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche

TITOLO V

Accoglienza e potenziamento della capacità amministrativa

ART. 31.

(Coordinamento delle attività di assistenza e accoglienza a seguito della crisi ucraina)

Si prevede che nell'ambito delle misure assistenziali previste dall'articolo 4, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzato:

- a) a definire ulteriori forme di accoglienza diffusa, diverse da quelle previste nell'ambito delle strutture di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, da attuare mediante i comuni, gli enti del Terzo settore, i Centri di servizio per il volontariato, gli enti e le associazioni iscritte al registro di cui all'articolo 42 del decreto legislativo 15 luglio 1998, n. 286 e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, prevedendo sostanziale omogeneità di servizi e costi, per la durata della protezione temporanea riconosciuta ai sensi del decreto legislativo n. 85 del 2003 e dai conseguenti provvedimenti attuativi, per un massimo di 15.000 unità;
- b) a definire ulteriori forme di sostentamento per l'assistenza delle persone titolari della protezione temporanea che abbiano trovato autonoma sistemazione, per la durata massima di novanta giorni dall'ingresso nel territorio nazionale per un massimo di sessantamila unità;
- c) a riconoscere alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano un contributo forfetario per l'accesso alle prestazioni del Servizio sanitario nazionale, in misura da definirsi d'intesa con il Ministro della salute e la Conferenza Stato-regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, per i richiedenti e titolari della protezione temporanea per un massimo di centomila unità.

Con le ordinanze di protezione civile adottate in attuazione della deliberazione del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2022 si provvede alla disciplina delle diverse forme di supporto all'accoglienza di cui al comma 2, lettera a), e di sostentamento di cui alla lettera b) del medesimo comma, tenendo conto dell'eventuale e progressiva autonomia delle persone assistite che svolgeranno attività lavorative in attuazione di quanto previsto dall'articolo 7 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022.

Nei limiti temporali definiti dalla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2022, anche al fine di incrementare le capacità delle strutture di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno, relative all'attivazione, alla locazione e alla gestione dei centri di accoglienza, sono incrementate di 7.533.750 euro per l'anno 2022.



ART. 32.

(Misure urgenti per implementare l'efficienza dei dispositivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

La disposizione normativa è diretta ad assicurare la pronta operatività, la funzionalità e l'efficienza del dispositivo di soccorso del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per fare fronte alla crescente richiesta di sicurezza in relazione allo scenario emergenziale connesso alla grave crisi internazionale connessa al conflitto in atto in Ucraina e per garantire, al contempo, una adeguata organizzazione per fronteggiare interventi anche di natura straordinaria correlati alla situazione di crisi in atto.

Il Corpo nazionale, al fine di salvaguardare l'incolumità delle persone e l'integrità dei beni, assicura, in relazione alla diversa intensità degli eventi, la direzione e il coordinamento degli interventi tecnici caratterizzati dal requisito dell'immediatezza della prestazione, per i quali siano richieste professionalità tecniche anche ad alto contenuto specialistico ed idonee risorse strumentali. Inoltre il Corpo nazionale, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, in materia di difesa civile, fronteggia, anche in relazione alla situazione internazionale, mediante presidi sul territorio, i rischi non convenzionali derivanti da eventuali atti criminosi compiuti in danno di persone o beni.

L'intervento, nel delineato contesto emergenziale, pone la necessità di un immediato rafforzamento con la immissione di risorse umane qualificate del ruolo dei capi squadra. Il Capo squadra, infatti, responsabile e coordinatore delle squadre operative, costituisce una figura essenziale per la funzionalità della "macchina del soccorso" in quanto garantisce l'immediata operatività delle squadre di intervento.

La disposizione riduce, in via eccezionale ed in deroga alle vigenti disposizioni, la durata del corso di formazione professionale di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 da tre mesi a cinque settimane, in analogia a come si è già operato con il decreto legge 20 giugno 2012, n. 79 e con il decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127 e, da ultimo, con il più recente decreto legge 8 settembre 2021, n. 120, articolo 1-bis, convertito con legge dell'8 novembre 2021, n. 155, laddove la necessità di colmare in tempi brevi le carenze di personale nel ruolo di cui si tratta hanno indotto l'Amministrazione ad intervenire sulla durata del corso di formazione.

Tra l'altro, la disposizione non incide sull'articolo 12, comma 4, secondo il quale la decorrenza economica decorre dal giorno successivo alla data di conclusione del corso di formazione; in particolare, si evidenzia che le unità interessate dal passaggio di qualifica risultano essere n. 700.

ART. 33.

(Misure per far fronte alle maggiori esigenze in materia di immigrazione)

Come noto, con delibera del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2022 è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2022, lo stato di emergenza sul territorio nazionale per assicurare soccorso e assistenza ai profughi provenienti dall'Ucraina.

Nella medesima data, è stato adottato il decreto-legge 28 febbraio 2022, n. 16, in corso di conversione, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare la crisi in Ucraina, che ha previsto, tra l'altro, un rafforzamento della rete nazionale di accoglienza, articolata sui centri governativi di accoglienza e sul Sistema di Accoglienza e Integrazione (SAI), anche in previsione di massicce richieste di protezione internazionale o complementare di diritto interno.

In data 4 marzo 2022, il Capo del Dipartimento della protezione civile, con Ordinanza n. 872, ha adottato disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare nel territorio nazionale l'accoglienza, il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in corso in Ucraina; inoltre, con Ordinanza n. 873 sono state adottate ulteriori disposizioni, anche in materia sanitaria.

Per le medesime ragioni, con Decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio del 4 marzo 2022 è stata accertata l'esistenza di un massiccio afflusso di sfollati dall'Ucraina ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2001/55/CE, con l'effetto dell'introduzione delle misure di protezione temporanea per le persone provenienti da quel Paese.

La descritta situazione emergenziale e il massiccio crescente afflusso di persone in arrivo nel territorio nazionale determinano la necessità di adottare misure atte a garantire la migliore funzionalità dell'apparato organizzativo della pubblica amministrazione, per assicurare un'efficace risposta alle pressanti esigenze determinate dalla grave situazione in atto e in costante evoluzione.

In particolare, il comma 1 appronta strumenti per meglio fronteggiare le ricadute dell'attuale situazione emergenziale sull'attività del sistema italiano di riconoscimento della protezione internazionale. Infatti, la crisi



in corso con ogni probabilità determinerà un notevole incremento del carico di lavoro delle Commissioni e delle Sezioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e della Commissione nazionale per il diritto d'asilo, in relazione alla previsione di un elevato numero di richieste di protezione internazionale o complementare di diritto interno da parte dei profughi provenienti dall'Ucraina.

A tal proposito, solo nelle prime due settimane di crisi, dal 24 febbraio al 10 marzo u. s., le istanze di protezione internazionale da parte di cittadini ucraini risultano già in numero di 276, a fronte delle sole 334 in tutto il 2021 e 417 in tutto il 2020, con un aumento annuo stimato, al momento, fino a venti volte rispetto agli anni pregressi. E' altresì ipotizzabile che, nel novero complessivo dei richiedenti protezione internazionale possa essere riscontrata una significativa aliquota di soggetti vulnerabili di cui all'art. 17 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 – ed in particolare di minori e di minori non accompagnati – in relazione ai quali si pone l'esigenza di assicurare la corretta applicazione dell'istituto dell'esame prioritario delle domande previsto, per i vulnerabili, dall'art. 28 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 e successive modificazioni.

Si ritiene pertanto necessario consentire la permanenza in servizio, per tutto il periodo dell'emergenza, dei lavoratori interinali assunti, nell'ambito della Misura emergenziale Emas.Com, tramite fondi europei, a seguito di gara effettuata nell'anno 2021 per rafforzare il complessivo sistema dell'Asilo, segnatamente riguardo alle 57 unità (su un totale di 177) assegnate alle Commissioni territoriali e alle Sezioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e alla Commissione Nazionale per il diritto di Asilo, i cui contratti a termine verranno a scadenza improrogabile il 31 marzo 2022.

L'assenza, nell'attuale fase emergenziale, del cennato personale determinerebbe un pregiudizio alla funzionalità del sistema Asilo, già impegnato per l'ingente afflusso di profughi determinato dalle numerose crisi internazionali.

La disposizione, pertanto, consente di mantenere in servizio presso la Commissione nazionale per il diritto di Asilo e presso le proprie articolazioni territoriali i predetti lavoratori interinali, avvalendosi della possibilità di ricorrere all'istituto delle modifiche del contratto in corso di esecuzione, anche in deroga rispetto alle previsioni dell'articolo 106 del Codice dei contratti pubblici.

Il comma 2 è dedicato alla definizione del necessario supporto alle Prefetture – Uffici territoriali del Governo, con specifico riguardo alle attività degli Sportelli unici dell'immigrazione.

Infatti, l'emergenza determinata dalla crisi ucraina comporterà con ogni probabilità un sensibile incremento delle attività degli Sportelli Unici per l'Immigrazione e, più in generale, delle Aree competenti in materia, operanti presso le Prefetture – Uffici territoriali del Governo, avuto riguardo, a solo titolo di esempio, alla necessità di approntare le necessarie misure di accoglienza, di definire i procedimenti concernenti le istanze di ricongiungimento familiare e comunque tutte le incombenze che attengono alla gestione dell'immigrazione che fanno capo alla rete delle Prefetture.

Le esigenze sopra prospettate, conseguenti alla grave crisi in atto, impattano sull'attività dei menzionati Sportelli unici dell'immigrazione - già impegnati nella definizione delle procedure di emersione regolate dall'articolo 103 del decreto-legge n. 34 del 2020 – che dovranno attendere alle nuove gravose esigenze determinate dalla crisi in atto.

In particolare, il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, usufruisce ancora di 630 prestatori di lavoro reclutati in attuazione del comma 23 dell'articolo 103 del decreto-legge n. 34 del 2020 e che, in assenza di nuove disposizioni, cesseranno il servizio alla fine del mese di marzo corrente. Per altro verso, l'emergenza in corso determinerà altresì notevoli aggravii di lavoro sulle strutture del Dipartimento della pubblica sicurezza, nelle sue articolazioni centrali e periferiche. Infatti, il flusso migratorio in ingresso che si concentra, in prima battuta, sulle aree di frontiera, determina la necessità di avviare servizi straordinari, aggiuntivi, di pattugliamento e verifica degli ingressi sul territorio nazionale.

Un carico di lavoro aggiuntivo si riverserà inevitabilmente anche sugli Uffici immigrazione delle Questure per la presentazione di istanze correlate a richieste di protezione o di coesione familiare.

I medesimi Uffici immigrazione, dovranno quindi sostenere un ulteriore e significativo sforzo per fronteggiare la delicata sopravvenuta situazione di emergenza in atto.

Anche il Dipartimento della pubblica sicurezza, usufruisce ancora di 408 prestatori di lavoro reclutati in attuazione del comma 23 dell'articolo 103 del decreto-legge n. 34 del 2020, il cui impiego terminerebbe, in assenza di innovazioni legislative alla fine del corrente mese di marzo.

La norma in esame, in tale contesto, autorizza il Ministero dell'interno a continuare ad avvalersi delle suddette prestazioni di lavoro a termine, consentendo di derogare ai limiti stabiliti dall'articolo 106 del decreto legislativo n. 50 del 2016 per la modifica dei contratti in corso di esecuzione.



ART. 34.

(Deroga alla disciplina del riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie per medici ucraini)

La norma, in considerazione della crisi internazionale in atto, intende agevolare l'ingresso in Italia dei cittadini ucraini fuggiti dalla guerra nel loro Paese per l'esercizio temporaneo di una professione sanitaria o della professione di operatore socio-sanitario.

In deroga alla normativa vigente sui riconoscimenti delle qualifiche professionali sanitarie, essa consente ai cittadini ucraini residenti in Ucraina prima del 24 febbraio 2022 di esercitare temporaneamente, presso strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private, una professione sanitaria o la professione di operatore socio-sanitario in base a una qualifica professionale conseguita all'estero regolata da specifiche direttive dell'Unione europea.

In particolare, non essendo prevista in Ucraina l'iscrizione all'albo professionale, al fine di poter comunque verificare da parte delle strutture sanitarie interessate l'effettiva qualifica professionale in possesso del professionista, si prevede che gli interessati debbano essere muniti del Passaporto europeo delle qualifiche per i rifugiati. Al riguardo si rappresenta che la Commissione europea, il 10 marzo u.s., nel fornire raccomandazioni agli Stati membri per i riconoscimenti delle qualifiche professionali dei cittadini ucraini fuggiti dalla guerra, ha invitato le autorità nazionali a considerare l'applicazione del predetto Passaporto, rilasciato dal Consiglio d'Europa; si tratta di uno strumento internazionale che consente di valutare i titoli di istruzione e le qualifiche dei rifugiati, ottenuti nel Paese di provenienza, in caso di documentazione mancante o insufficiente, consentendo l'ammissione a ulteriori studi nei Paesi di arrivo e agevolando il processo di integrazione e di occupazione dei beneficiari di asilo politico, protezione internazionale e protezione temporanea. Il passaporto indica anche le esperienze lavorative e il livello linguistico.

Una norma analoga a quella in esame è già prevista nel nostro ordinamento dall'art. 13 del d.l. n. 18/2020, prorogata fino al 31 dicembre 2022, che ha derogato alle norme in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie in relazione all'emergenza Covid-19. Tale disposizione prevede, però, la presentazione dell'istanza da parte degli interessati corredata del certificato di iscrizione all'albo professionale del Paese di provenienza. Nel caso dei cittadini ucraini, tale previsione non può ritenersi applicabile, atteso che, come sopra rappresentato, non è prevista in Ucraina l'iscrizione all'albo professionale.

La disposizione in esame prevede che le strutture sanitarie interessate possano procedere al reclutamento temporaneo di tali professionisti, con contratti a tempo determinato o con incarichi libero professionali, anche di collaborazione coordinata e continuativa, in deroga all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Viene inoltre previsto che le predette strutture sanitarie comunichino alle regioni e alle province autonome sul cui territorio insistono, nonché ai relativi Ordini professionali, i nominativi dei professionisti sanitari reclutati ai sensi della presente norma, ciò anche al fine di consentirne una rilevazione.

ART. 35.

(Disposizioni urgenti in materia di procedimenti autorizzativi per prodotti a duplice uso e prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali)

A seguito della crisi ucraina, l'Unione europea ha ampliato il novero dei prodotti a duplice uso soggetti ad autorizzazione e ha adottato un importante pacchetto di misure restrittive nei confronti della Russia e della Bielorussia. Questo impone alcuni urgenti adeguamenti dell'apparato amministrativo di controllo, sia dal punto di vista della dotazione di risorse umane per la UAMA, struttura del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale responsabile dei procedimenti autorizzativi di cui trattasi e dei meccanismi di controllo e di ispezione previsti dalla normativa vigente. È inoltre necessario disporre, anche alla luce del regolamento (UE) 2021/821 di rifusione della disciplina unionale in materia di prodotti a duplice uso, l'urgente implementazione del meccanismo di e-licensing, esteso anche agli altri beni soggetti a misure restrittive.

La lettera a) autorizza il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale a ricorrere a consulenze specialistiche per le valutazioni di competenza in materia di rilascio di autorizzazioni alle esportazioni di prodotti a duplice uso e di altri prodotti oggetto di misure restrittive unionali. Si prevede di ricorrere a un numero di consulenze indicativamente pari a 7 unità, per un costo medio unitario di 70.000 euro annui (lordo amministrazione).

La lettera b) adatta l'ordinamento nazionale alle novità introdotte nell'Unione europea con il regolamento 2021/821 in materia di esportazioni di prodotti a duplice uso (beni ad utilizzo prevalentemente civile che



potrebbero essere utilizzati anche a fini militari). La disposizione in esame prevede una modifica del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221, consentendo la digitalizzazione delle procedure di autorizzazione alle operazioni commerciali effettuate sui prodotti a duplice uso, in linea con l'impegno governativo ad attuare una rapida transizione digitale all'interno della pubblica amministrazione. Per ragioni di coerenza e di semplicità gestionale, la misura è estesa anche ai procedimenti relativi ad altri prodotti soggetti a misure restrittive unionali, incluse quelle previste nel regolamento antitortura. La norma in esame permette alle amministrazioni coinvolte di svolgere i procedimenti necessari al rilascio delle autorizzazioni in modalità telematica, nel rispetto del Codice dell'amministrazione digitale (decreto legislativo n. 82/2005). La lettera c) regola le modalità di effettuazione delle visite ispettive, già previste a legislazione vigente dal medesimo articolo 17 del decreto legislativo n. 221/2017.

TITOLO VI

Disposizioni finali e finanziarie

ART. 36. ***(Misure urgenti per la scuola)***

Il comma 1 dispone la proroga dei cd. Contratti Covid per docenti e ATA, già prorogati sino al 31 marzo 2022, sino al termine delle lezioni dell'anno scolastico 2021/2022 e comunque non oltre il 15 giugno 2022, salvo che per le scuole dell'infanzia statali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 nelle quali il termine è prorogato fino e non oltre il 30 giugno 2022. Stanzia, inoltre, le risorse necessarie alle proroghe dei contratti.

Il comma 2 prevede un incremento del Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 per l'anno scolastico 2021/2022 di cui all'articolo 58, comma 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, destinato all'acquisto di dispositivi di protezione, di materiali per l'igiene individuale e degli ambienti nonché di ogni altro materiale, anche di consumo, utilizzabile in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Tali ulteriori risorse sono ripartite tra le istituzioni scolastiche statali, incluse quelle della Regione Sicilia, in funzione del numero di allievi frequentanti.

ART. 37. ***(Contributo straordinario contro il caro bollette)***

Con la presente disposizione è introdotto un contributo, a titolo di prelievo solidaristico straordinario, dovuto per l'anno 2022, a cui sono tenuti i produttori, importatori e rivenditori di energia elettrica, di gas nonché di prodotti petroliferi che hanno beneficiato di extra profitti, a causa dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore.

Il comma 1 della presente disposizione prevede che sono tenuti al pagamento del contributo i soggetti che, per la successiva vendita dei beni, esercitano nel territorio dello Stato l'attività di produzione di energia elettrica, nonché l'attività di produzione di gas metano o di estrazione di gas naturale e l'attività di rivendita di tali prodotti e di prodotti petroliferi. Il contributo è dovuto, altresì, dai soggetti che, per la successiva rivendita importano tali beni o introducono nel territorio dello Stato energia elettrica, gas naturale o gas metano provenienti da altri Stati dell'Unione europea.

Il comma 1 prevede altresì che il contributo non è dovuto dai soggetti che svolgono l'attività di organizzazione e gestione di piattaforme per lo scambio dell'energia elettrica, del gas, dei certificati ambientali e dei carburanti.

Il comma 2 determina la base imponibile e la misura del contributo straordinario. In particolare è stabilito che la base imponibile è costituita dall'incremento del saldo, ottenuto dalla differenza tra le operazioni attive e le operazioni passive, relativo al periodo dal 1° ottobre 2021 al 31 marzo 2022, rispetto al saldo riferito al periodo dal 1° ottobre 2020 al 31 marzo 2021. Il contributo è stabilito nella misura del 10% e si applica se l'incremento è superiore a 5.000.000. Ai fini del pagamento del contributo non sono rilevanti gli incrementi pari o inferiori al 10% per cento.

I successivi commi 3 e 4 specificano i dati da assumere ai fini della determinazione dei saldi da raffrontare per determinare la base imponibile del contributo.



In particolare, il comma 3 prevede che il saldo di cui al comma 2 si calcola sottraendo dal totale delle operazioni attive, al netto dell'IVA, il totale delle operazioni passive, al netto dell'IVA, indicato nella Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA, presentate, ai sensi dell'art. 21-bis, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Una regola speciale, per la determinazione dei suddetti saldi, è dettata per i soggetti partecipanti a un gruppo IVA costituito ai sensi dell'articolo 70-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. In tal caso, infatti, la comunicazione dei dati di sintesi delle liquidazioni periodiche IVA, di cui all'art. 21-bis del citato decreto-legge n. 78 del 2010, è effettuata per il Gruppo IVA -autonomo soggetto d'imposta- dal rappresentante del Gruppo. Ciò consente di conoscere soltanto il dato aggregato delle liquidazioni periodiche del Gruppo IVA e non i dati delle operazioni riferibili ai singoli partecipanti tenuti al pagamento del contributo straordinario.

Per tali ipotesi, il comma 4 stabilisce che i saldi di cui al comma 2 sono determinati utilizzando i dati delle fatture emesse e ricevute dal Gruppo IVA che riportino il codice fiscale dei suddetti soggetti, secondo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 6 aprile 2018, e, per le operazioni effettuate tra i soggetti partecipanti al Gruppo IVA, irrilevanti ai fini dell'IVA, i dati risultanti dalle scritture contabili tenute ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Ai sensi del comma 5, il contributo è liquidato e versato entro il 30 giugno 2022, con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241; il medesimo comma prevede l'emanazione di un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, sentita l'Autorità di regolazione per l'energia, reti e ambiente, per definire gli adempimenti, anche dichiarativi, e le modalità di versamento nonché per individuare gli ulteriori dati da indicare nelle fatture di cessione e di acquisto di energia elettrica e prodotti energetici e definire le modalità per lo scambio delle medesime informazioni con la Guardia di finanza, anche in forma massiva.

Il comma 6, dispone che ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo, nonché per il relativo contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto in quanto compatibili.

Il comma 7 prevede che il contributo non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

Infine, il comma 8 prevede, al fine di scongiurare il verificarsi di indebite ricadute sui prezzi al consumo dei prodotti energetici e dell'energia elettrica, che i soggetti tenuti al pagamento del contributo in questione provvedano a comunicare, nel periodo indicato nel medesimo comma, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato i prezzi medi di acquisto, di produzione e vendita dei medesimi prodotti relativi a ogni mese dello stesso periodo. Al fine di evitare indebite ripercussioni sui prezzi al consumo dei suddetti prodotti energetici, si dispone, altresì, che sulla base dei dati così ricevuti e di apposite verifiche, da operarsi nell'ambito di un piano straordinario di controlli sulla veridicità delle comunicazioni pervenute, la citata Autorità proceda al riscontro della sussistenza dei presupposti per l'adozione dei provvedimenti di propria competenza.

Il comma 9 stabilisce che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, per l'effettuazione del suddetto piano straordinario di controlli, si avvalga - secondo modalità da definirsi d'intesa - della Guardia di finanza, la quale opera con i poteri a essa attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi. In correlazione allo svolgimento di tali attività il comma 10 autorizza la spesa di euro 2 milioni, nell'anno 2022, per la remunerazione delle maggiori prestazioni di lavoro straordinario appositamente effettuate dal personale della Guardia di finanza.

ART. 38. **(Disposizioni finanziarie)**

La norma reca le disposizioni finanziarie del presente decreto.

ART. 39. **(Entrata in vigore)**

La norma reca l'entrata in vigore del presente decreto.

